

DELIBERA N. 105 DEL 30/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPLICAZIONE NUOVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno 2023 addì 30 del mese di Novembre alle ore 10:15 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCO

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
CICCO ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Assente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, RENÉ REY .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

- con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*) è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e degli interventi di manutenzione e recupero nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale;
- la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali*), all'articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), ha stabilito, in particolare, quanto segue:
 - a.1) al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012, i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;
- la Giunta regionale ha adottato le seguenti deliberazioni:
 - b.1) n. 55 in data 13 gennaio 2012, di approvazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, della disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
 - b.2) n. 2479 in data 21 dicembre 2012, di approvazione della disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
 - b.3) n. 2122 in data 20 dicembre 2013, di approvazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, delle modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);

b.4) n. 599 in data 6 maggio 2016, di approvazione di ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

- la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), ha stabilito, in particolare, che:

c.1) come da articolo 1, comma 1, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;

c.2) ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, l'imposta di soggiorno è applicata in tutti i Comuni della Regione ed è posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;

c.3) come da articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1 e definisce i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta; la predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione; in caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

c.4) come da articolo 5, comma 1, i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e, in particolare, a:

- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica da realizzarsi direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;

- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.1) come da articolo 10, comma 1, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e l'imposta di soggiorno stabilita dalla medesima si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

- ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, la Giunta regionale in data 9 ottobre 2023 ha approvato la deliberazione n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Regione di cui all'Allegato A) alla medesima deliberazione;

- le disposizioni contenute nella succitata deliberazione 1146/2023 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011 e del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1146 del 9 ottobre 2023, ha adottato la deliberazione concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla medesima deliberazione;

- le disposizioni contenute nella citata deliberazione DGR n. 1146 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;

- il Comune di Valtournenche è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1146/2023;

EVIDEZIATO che le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1146 del 09/10/2023 sono riferite a:

aziende alberghiere, complessi ricettivi all'aperto e aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, come di seguito specificato:

- per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:



- a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
- per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
 - per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:

- per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.

La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:

- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
- b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);



b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;

a) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora sia inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;

c) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:

d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;

d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;

d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;

a) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:

e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;

e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;

e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;

e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;

e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;

e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;

e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico:

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo la seguente tariffa minima:

a) **euro 2,00**, per persona e per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio del Comune di Valtournenche.

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10, che disciplina le riduzioni ed esenzioni sotto riportate:

- Riduzione del 50%:

- nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
- dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.

- Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- i minori di anni quindici;
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- le scolaresche di ogni ordine e grado.

EVIDENZIATO che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra-ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

VISTI:

- i seguenti articoli della L.R.7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) :
 - l'art. 21, comma 2, lettera k), comma 3, lettera h);
 - l'art. 23, comma 2;
- l'art. 180 del Decreto 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;
- l'art. 5 dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale 1146/2023, dove è specificato che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;
- gli articoli 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi dello Statuto comunale, spetta alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

VISTA la nota datata 14 novembre 2023, dell'Assessorato regionale al Turismo, avente ad oggetto "*Disciplina dell'imposta di soggiorno*";

RILEVATO che:

- in sede di prima applicazione, con riferimento ai soggiorni nel periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2024, i soggetti gestori delle strutture ricettive devono produrre la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo 2025 utilizzando i modelli tipo FINES predisposti dal CELVA;
- a regime tali adempimenti dovranno essere effettuati annualmente e, precisamente:
 - entro il 31 marzo per i soggiorni dal 01 luglio al 31 dicembre;
 - entro il 30 settembre per i soggiorni dal 01 gennaio al 30 giugno;
- per i soggiorni dal 01 maggio al 31 dicembre 2024 l'imposta dovrà essere versata al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2025 mediante delega unica F24 o mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che è effettuata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento di tali documenti nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019];

- allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ogni anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019].

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi mentre la determinazione delle relative aliquote o tariffe è di competenza della Giunta comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

Con i seguenti pareri favorevoli:

- del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- del Segretario comunale in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- del Segretario comunale in ordine alla legittimità del presente atto;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) DI STABILIRE le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E R.T.A.	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle + 3 stelle superior	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Affittacamere	Da € 0,50 a € 4,00
Casa appartamento vacanze	Da € 0,50 a € 4,00
Bed & Breakfast	Da € 0,50 a € 4,00
Campeggi	Da € 0,50 a € 1,50
Villaggi Turistici tre stelle	Da € 0,50 a € 1,50
Area sosta Camper	€ 1,50 per caravan
Posti tappa o Dortoirs	Da € 0,50 a € 4,00



AFFITTI TURISTICI e SOGGIORNI BREVI

€ 2,00

- 2) DI STIMARE, per l'anno 2024, un'entrata di € 550.000,00 derivante dall'applicazione delle suddette tariffe;
- 3) DI DARE ATTO che l'introito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- 4) DI DARE ATTO inoltre che:
- ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R. 10/2023, le tariffe come sopra determinate si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2024;
 - le scadenze delle dichiarazioni dei versamenti di cui all'art. 8 della L. R 10/2023 e le modalità di versamento attualmente in vigore sono quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1146/2023;
 - le sanzioni sono disciplinate dall'art. 9 della L. R. 18/07/2023, n. 10;
 - il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 23/12/2013 rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2024;
- 5) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.
- 6) DI DISPORRE inoltre che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 15ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, art. 13, convertito dalla legge 58/2019.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

SINDACO

SECRETARIO COMUNALE

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

ELISA MAILA CICCO

RENÉ REY